

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 03 rev 3 ME**

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

<b>Titolo</b>	<b>Perdita dei requisiti o mancato adempimento da parte dell'istituto fideiubente</b>
Riferimenti normativi	Articolo 79, comma 79.4, Articolo 92, comma 92.1, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

**Pubblicata il 13 gennaio 2012**

## 1. Premessa

L'Articolo 79, comma 79.4, della Disciplina, prevede che nel caso in cui l'istituto fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui all'Articolo 79, comma 79.3, perda uno o entrambi i requisiti di cui all'Articolo 79, comma 79.1 o comma 79.3, della Disciplina, le fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso restano valide fino al termine definito nelle DTF.

L'articolo 92, comma 92.1, della Disciplina, prevede che le fideiussioni rilasciate da istituti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.

## 2. Perdita dei requisiti da parte dell'istituto fideiubente

Nel caso in cui l'istituto fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui all'Articolo 79, comma 79.3, perda uno o entrambi i requisiti di cui all'Articolo 79, comma 79.1 o comma 79.3, della Disciplina, le relative fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso:

- per la quota parte dell'importo complessivo delle garanzie destinato al MPE, ai fini dei controlli di congruità finanziaria, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito a meno che l'operatore non presenti prima una nuova fideiussione valida ed efficace. ;
- per la quota parte dell'importo complessivo delle garanzie destinato al MTE/CDE, ai fini dei controlli di congruità finanziaria:
  - i. per la presentazione di offerte e la conclusione di negoziazioni sul MTE perdono immediatamente la validità;
  - ii. per la consegna della posizione netta sulla PCE restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito a meno che l'operatore non presenti prima una nuova fideiussione valida ed efficace.

Ai fini della congruità di offerte presentate sul mercato elettrico e riferite a periodi successivi, l'operatore presenta una nuova fideiussione rilasciata da un istituto diverso che abbia i requisiti di

cui all'Articolo 79, comma 79.1 o comma 79.3, della Disciplina oppure versa una somma a favore del GME, a titolo di deposito infruttifero di cui all'Articolo 79, comma 79.1.

### **3. Mancato adempimento dell'istituto fideiubente**

Le fideiussioni rilasciate da istituti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione successivo a quello in cui si è verificato tale inadempimento e comunque finchè l'operatore non presenti una nuova fideiussione valida ed efficace.

Ai fini della verifica di congruità tecnica di offerte presentate sul mercato elettrico e riferite a periodi successivi, l'operatore presenta una nuova fideiussione rilasciata da un istituto diverso che abbia i requisiti di cui all'Articolo 79, comma 79.1 o comma 79.3, della Disciplina oppure versa una somma a favore del GME, a titolo di deposito infruttifero di cui all'Articolo 79, comma 79.1.